



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AUTONOMO  
"G. GALILEI"



Via della Libertà, 5 - 51018 PIEVE A NIEVOLE- Tel. 0572/80445

Fax 0572/950110 - [www.comprensivopieveanievole.edu.it](http://www.comprensivopieveanievole.edu.it)

C.F. 81003550472 - C.M. PTIC807009 - e-mail:

[ptic807009@istruzione.it](mailto:ptic807009@istruzione.it)

Pieve a Nievole

Al personale docente e non docente

Ai docenti responsabili di plesso

E al RLS

Al sito/AT Disposizioni Generale

All'albo

OGGETTO: DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI SCOLASTICI AI FINI DELLA TUTELA DEI  
NON FUMATORI

Come noto la materia è disciplinata dal Capo IX della L. n. 3 del 16 gennaio 2003 (Disposizioni in materia di tutela della salute – art 51), come modificata dall'art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013. Con Circolare n. 4 del 28 marzo 2001 il Ministero della Sanità ha quindi fornito indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo, cui si rimanda.

Ricordo invece che ai sensi della Legge regionale n. 25/2005 (Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo), i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti a sanzione da euro 27,50 a euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni. La sanzione è invece compresa tra 220,00 e 2.200,00 euro nel caso di violazione dei relativi obblighi da parte dei soggetti responsabili, incaricati di vigilare sul rispetto del divieto di fumo.

L'art. 4 del Decreto Legge 104/2013, a tutela della salute nelle scuole, ha esteso il divieto già previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 **alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche**, e ne ha amplificato la portata **vietando anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi** delle stesse:

*"Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)*

- 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."*
- 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*
- 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni.*
- 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,*

*allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.*

5. *Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.*

Il divieto di fumo è ribadito nella scuola con appositi cartelli che, qualora non lo fossero, devono essere collocati ben in vista nei locali interni ai vari plessi scolastici del nostro Istituto, e sui quali sono indicati i nominativi dei soggetti a cui spetta **VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO E DI ACCERTARE LE RELATIVE INFRAZIONI: il Dirigente Scolastico e ciascun docente coordinatore di plesso** relativamente alla sede di propria competenza.

Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche a tutti i docenti e ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.

Il comportamento contrario alle precise norme di legge sarà inoltre considerato oggetto di richiamo disciplinare (C.M. 25/01/1982, n. 24).

Sembrirebbe superfluo sottolineare che la questione assume notevole rilevanza anche sul piano educativo: infatti, il personale che contravviene al divieto di fumare nell'Istituto mette in atto un comportamento che la C.M. sopra richiamata definisce *“diseducativo nei confronti degli studenti che sono implicitamente indotti a ignorare precise disposizioni di legge, e che inoltre sono costretti a divenire fumatori passivi con danno per la loro salute. A nessuno sfugge come tutto questo contraddica notevolmente al ruolo educante che tutto il personale della scuola è chiamato ad assolvere”.*

Poiché assume valore di documento di informazione per i lavoratori la presente è pubblicata sul sito web dell'Istituto. Si fa presente la Circolare Min Salute 17/12/2004, pubblicata dal MIUR con Circolare prot. n. 16 del 25/01/2005, che i soggetti in indirizzo sono tenuti a leggere, ricordando nuovamente che le norme finalizzate alla tutela della salute nelle scuole sono contenute nel già nominato D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.*

**Prego infine di docenti (coordinatori o meno) di ricordare a tutti gli alunni della scuola media che il divieto di fumo si estende alle sigarette elettroniche, e che è vietata anche la sola introduzione di sigarette di qualsiasi genere nei locali della scuola.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rossella Quirini